



**Dipartimento:** DIPARTIMENTO TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AMBIENTE

**Area:** DIFESA DEL SUOLO

## DETERMINAZIONE

N. B3532 del 28/07/2010

Proposta n. 11804 del 14/07/2010

**Oggetto:**

Vincolo idrogeologico - R.D.L. n. 3267/23. e R.D. n. 1126/26. Comune di TERRACINA(LT) - Istanza della Società "EDILCAVE TERRACINA S.r.l." per ampliamento e ricomposizione ambientale di una cava di calcare in Località "Campo Soriano". Fasc. 12281 V.I.

**Proponente:**

Estensore	ZIZZARI PIETRO	_____
Responsabile del procedimento	GIUSEPPE TANZI	_____
Responsabile dell' Area	G. TANZI	_____
Direttore Regionale	VICARIO G. TANZI	_____
Direttore Dipartimento	R. DE FILIPPIS	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**OGGETTO:** Vincolo idrogeologico - R.D.L. n. 3267/23. e R.D. n. 1126/26.

Comune di TERRACINA(LT) - Istanza della Società "EDILCAVE TERRACINA S.r.l." per ampliamento e ricomposizione ambientale di una cava di calcare in Località "Campo Soriano".

Fasc. 12281 V.I.

## **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO**

**VISTA** la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

**VISTA** la D.G.R.L. n. 1232 del 06/09/2002, con la quale è stata istituita la figura del Direttore di Dipartimento;

**VISTA** la D.G.R. n. 734 del 28 settembre 2007, che conferisce al Dr. Raniero De Filippis l'incarico di Direttore del Dipartimento Territorio;

**VISTA** la D.G.R. 572 del 27/07/2009 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Direttore del Dipartimento Territorio al Dr. Raniero De Filippis;

**VISTO** l' ATTO DI ORGANIZZAZIONE n. B3186 del 30/06/2010 con il quale è stato conferito l'incarico per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Direttore della Direzione Regionale Ambiente all'ing. Giuseppe Tanzi;

**VISTO** l' ATTO DI ORGANIZZAZIONE n. B4755 del 14/12/2004 riguardante procedimenti relativi ad autorizzazioni di cui al R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923;

**VISTO** il R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923;

**VISTO** il R.D. n. 1126 del 16/05/1926;

**VISTO** il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977;

**VISTA** la D.G.R.L. n. 6215 del 30/07/1996;

**VISTA** la D.G.R.L. n. 3888 del 29/07/1998;

**VISTA** la L.R. n. 4 del 20/01/1999;

**VISTA** la D.G.R.L. n. 1745 del 20/12/2002;

**VISTA** l'istanza della EDILCAVE TERRACINA S.r.l. del 23/11/2009;

**VISTA** la nota prot. n. 10403 datata 23/02/2010 del Comune di TERRACINA nelle quali si dichiara rispettivamente: che nel periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio della precitata istanza di nulla osta e degli atti progettuali, non sono pervenute né osservazioni né opposizioni in merito alle realizzazioni dei lavori di cui in oggetto; che l'area richiesta non è stata percorsa dal fuoco; che l'area richiesta non è boscata;

**TENUTO CONTO** della documentazione di interesse allegata all'istanza, comprendente:

- All. 1 - relazione tecnico progettuale datato Ottobre 2009 e a firma del Dr. ing. Miner. Mauro Cancaniccia;
- piano di coltivazione e recupero ambientale: (Tav. 01-02-03-04) datato ottobre 2009 e a firma del Dr. ing. Miner. Mauro Cancaniccia;
- All. 2 - relazione geologico geotecnica geomineraria datato ottobre 2009 e a firma del Dr. geol. Nando Bauco;
- All. 3 - relazione naturalistica, faunistica e vegetazionale datato ottobre 2009 e a firma del Dr. agron. Massimo Samperi e Dr. Forestale Monica Gori;
- scheda notizie a firma del Dr. ing. Miner. Mauro Cancaniccia e del Dr. geologo nando Bauco;

**CONSIDERATO** che la tipologia dell'intervento ricade in tabella A di cui alla D.G.R. n. 6215 del 30/07/1996;

**CONSIDERATO** che sulla base degli atti e dei pareri di cui sopra, la prosecuzione dell'attività di cava può essere esercitata non essendo in contrasto con le finalità di cui al R.D. n. 3267/23 ed al relativo regolamento applicativo purché le modalità esecutive si conformino alle prescrizioni;

## D E T E R M I N A

di **CONCEDERE il NULLA OSTA** ai soli fini del R.D.L. n. 3267/23 (vincolo idrogeologico), fatti salvi diritti di terzi ed eventuali altri vincoli ostatici esistenti e nel rispetto delle norme urbanistiche ed ambientali, alla Società “EDILCAVE TERRACINA S.r.l.”, con sede legale nel Comune di TERRACINA (LT) in Via di Campo Soriano snc, ad eseguire i movimenti di terra per la realizzazione del progetto di ampliamento e ricomposizione ambientale di una cava di calcare sulla superficie ricadente nel foglio n. 59 particelle n. 1/p e 2/p del Catasto terreni del Comune di TERRACINA in località “Campo Soriano” e secondo la documentazione tecnica citata in premessa a condizione che:

- siano acquisiti prima dell’inizio dei lavori tutti i necessari pareri, nulla osta, autorizzazioni, ecc ecc. da parte degli organi competenti;
- ai fini della stabilità del suolo e per quanto riguarda la stabilità delle scarpate in fase di riassetto morfologico finale, siano realizzati tutti gli interventi e le raccomandazioni previsti nella relazione geologica a firma del Dr. geol. Nando Bauco e del Dr. ing. Mauro Cancanaccia e nella relazione naturalistica, faunistica e vegetazionale a firma del Dr. agron. Massimo Samperi e del Dr. forest. Monica Gori nonché degli elaborati tecnici presentati, che non siano in contrasto con le seguenti prescrizioni;
- qualora la coltivazione dovesse interessare parti ricoperte da bosco, dovrà essere presentato ai sensi della L.R. n. 39/2002 presso la struttura regionale competente un progetto di compensazione ed essere acquisiti per lo stesso i relativi pareri e autorizzazioni secondo quanto previsto dalle attuali normative;
- prima dell’inizio dei lavori nell’area in ampliamento, dovranno essere terminati quelli di coltivazione e recupero ambientale, secondo le prescrizioni già impartite, nell’area di cava in attività autorizzata;
- per l’apertura della pista di accesso all’area di ampliamento dovrà essere presentato apposito progetto;
- per maggior sicurezza l’attività estrattiva sia condotta per fasi, procedendo dall’alto verso il basso per fette orizzontali discendenti, in modo da procedere parallelamente alla sistemazione dell’area precedentemente sfruttata, non dovranno pertanto essere impegnati nelle lavorazioni di cava più di tre gradoni alla volta. Il gradone successivo, inferiore, potrà essere iniziato nella scoperta, solo dopo che le pedate ed il gradone più alto in quota siano stati definitivamente recuperati;
- il risanamento della superficie interessata ai lavori sia realizzato per gradi mediante l’attuazione di accorgimenti tecnici sistematori di bioingegneria, al fine di prevenire fenomeni erosivi, lineari ed areali, successivi allo scavo, e di salvaguardare, per quanto possibile, l’ambiente nella sua integrità e completezza;
- per quanto riguarda la stabilità delle scarpate in fase di coltivazione e recupero finale è necessario, in occasioni di singolarità strutturali (dislocazioni tettoniche - mutazioni geostrutturali ecc...) procedere ad una verifica puntuale, sarà comunque il direttore del cantiere, in relazione al calcolo di stabilità eseguito e a quello che la Società effettuerà anno per anno ex art. 52 D.lgs 624/96, a stabilire di volta in volta l’inclinazione più idonea a garantire la stabilità delle stesse in relazione alla litologia che si presenta (anche eseguendo i relativi calcoli di stabilità a fronte aperto) al fine di evitare che si inneschino fenomeni di erosione o gravitativi e secondo quanto prescriverà il competente Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria ai fini della sicurezza del cantiere nella fase di coltivazione (DLgs n. 81 del 09 Aprile 2008);
- il profilo ultimo di abbandono già garantisce di per sé (vedasi calcoli di stabilità già eseguiti e quelli che la Società effettuerà anno per anno ex art. 52 D.lgs 624/96) la stabilità a lungo termine dell’area, pertanto nel caso si utilizzino per il recupero ambientale anche specie vegetali, dovrà essere previsto che le stesse siano tipiche della zona e confacenti con il clima e l’esposizione e provviste di apparati ipogei ed epigei tali da non incidere negativamente sulla stabilità dei luoghi ma che viceversa la aumentino;

- durante la fase di coltivazione, la profondità di estrazione nel sottosuolo rimanga subordinata alla possibilità di effettuare una razionale sistemazione, ma non dovranno comunque avvenire scavi in profondità al di sotto di quanto riportato negli elaborati progettuali;
- l'area prevista dalla coltivazione e dal recupero ambientale dovrà essere delimitata con termini lapidei costruiti a regola d'arte e numerati progressivamente e disposti lungo i vertici dei confini dell'area;
- la zona prevista dall'ampliamento e dal recupero ambientale dovrà essere idoneamente recintata e la recinzione mantenuta in perfetta efficienza;
- il materiale di risulta non utilizzato e comunque non asportato dalla cava sia sistemato sul piano di cava senza determinare buche o avvallamenti e sia smaltito secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e dalla D.G.R. Lazio 816/06 e sue modificazioni di cui all'art. 23 della L.R. n. 26 del 28/12/2007;
- dovrà essere garantita l'assoluta protezione dal rischio di inquinamento delle acque sotterranee e qualora durante l'esecuzione dei lavori dovessero comparire falde acquifere, i lavori dovranno essere interrotti e dovrà essere autorizzata una nuova quota di coltivazione;
- qualora durante l'esecuzione dei lavori od in seguito, si dovessero ravvisare pericoli di carattere idrogeologico, la Società "EDILCAVE TERRACINA S.r.l.", si dovrà impegnare a realizzare tutte le eventuali opere necessarie al riassetto del suolo;
- il proponente dovrà verificare se l'intervento rientri tra quelli soggetti a Verifica di Impatto Ambientale o a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della Direttiva 85/377/CEE e ss. mm. e ii e in caso affermativo dovrà attivarsi per richiedere i necessari pareri previsti dalle leggi vigenti
- qualora l'intervento proposto ricada all'interno di un'Area Naturale Protetta, di una ZPS, o di un SIC, il proponente dovrà attivarsi per richiedere i necessari pareri previsti dalla normativa vigente.
- al fine di evitare franamenti e/o processi erosivi superficiali, durante i lavori dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti necessari ad evitare possibili frane o cedimenti del terreno che possano compromettere il futuro assetto idrogeologico della zona anche secondo le disposizioni che saranno emanate dal competente Ufficio di Polizia Mineraria relativamente alla sicurezza del cantiere;
- i lavori di coltivazione e recupero ambientale siano realizzati nel più assoluto rispetto delle leggi vigenti che tutelano il territorio (norme urbanistiche ed edilizie), l'ambiente naturale ed antropico (inquinamento dell'aria, dell'acqua ed acustico), nonché delle norme dispositive e procedurali previste dalla L.R. del 6.12.2004 n. 17 e dal Regolamento di attuazione n. 5 del 14.04.2005;
- il richiedente dovrà esibire, su richiesta, una copia degli elaborati progettuali, così come previsti dall'atto di autorizzazione finale per i controlli di competenza del Coordinamento Provinciale di LATINA del C.F.S.

Il Coordinamento Provinciale di LATINA del C.F.S. dovrà verificare la corrispondenza dei lavori autorizzati tenendo conto delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione finale ed intervenire in caso di inadempienza anche mediante la sospensione dei lavori, che dovrà essere protratta fino all'eliminazione dell'inadempienza riscontrata, sempre nel rispetto delle prescrizioni impartite e degli elaborati progettuali.

Il presente Nulla Osta ha validità triennale a partire dalla data dell'atto, ferme restando le condizioni ambientali significative ai fini del vincolo idrogeologico in essere al momento del rilascio. Entro tale periodo devono avere inizio i lavori autorizzati ed in tal caso la validità dell'autorizzazione si protrae sino al compimento dei lavori stessi. Qualora i lavori non abbiano inizio entro tre anni dalla data del presente atto, l'autorizzazione decade e deve essere presentata nuova istanza.

Il Comune di TERRACINA pubblicherà per 15 giorni all'Albo Pretorio il presente provvedimento e la documentazione tecnica citata in premessa. Dopo ulteriori 15 giorni, in assenza di osservazioni, il Comune notificherà all'istante ed al Coordinamento Provinciale di LATINA del C.F.S. il presente provvedimento, trasmettendo al richiedente anche una copia degli elaborati progettuali.

Le eventuali osservazioni saranno inoltrate per le successive determinazioni all'Area 2S/05 - Difesa del Suolo della Regione Lazio.

Il Comune di TERRACINA, prima della stipula della convenzione, acquisirà dalla struttura regionale competente l'indicazione dell'importo del valore di tutte le opere di recupero valutate sulla base dei costi medi stabiliti dal prezziario regionale, che sarà ricompreso in unica fideiussione onnicomprensiva.

L'interessato dovrà comunicare, con lettera raccomandata, al Coordinamento Provinciale di LATINA del Corpo Forestale dello Stato ed alla Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area 2S/05, la data di inizio dei lavori, con almeno trenta giorni di anticipo, nonché l'avvenuta ultimazione degli stessi entro trenta giorni dalla loro conclusione.

Il Coordinamento Provinciale di LATINA del Corpo Forestale dello Stato dovrà, in fase esecutiva ed in caso di situazioni non prevedibili, informare la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area 2S/05 Difesa del Suolo, che potrà adottare i provvedimenti di competenza;

Il presente provvedimento non pregiudica gli eventuali diritti di terzi, sarà cura dell'interessato acquisire le autorizzazioni relative ad eventuali altri vincoli gravanti sull'area in oggetto, in particolare per quanto concerne il decreto L.vo n. 42/2004 e la L.R. n. 24 e 25 del 6/7/1998.

Contro il presente provvedimento è esperibile, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, entro centoventi giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Direttore del Dipartimento  
Dr. Raniero De Filippis